



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Ordinanza/0001/CFA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0014/CFA/2025-2026

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

I SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello - Presidente

Giuseppe Castiglia - Componente

Carlo Saltelli - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul reclamo ex art. 101 e ss. C.G.S. numero 0014/CFA/2025-2026 proposto dal Procura federale Interregionale,

per la riforma della decisione n. 2 del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale delle Marche, pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 10 del 25 luglio 2025 (deferimento n. 28921/652 pfi 24-25/pm/lz del 29 maggio 2025);

Visto il reclamo ed i relativi allegati;

Visti tutti gli atti di causa;

Relatore all'udienza del 28 agosto 2025, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Carlo Saltelli e uditi l'Avv. Luca Zennaro per la Procura reclamante, l'Avv. Antonello De Marco per i Sig.ri Ndreu Fatos e Ndreu Ermale, genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore Ndreu Brendon e l'Avv. Mauro Cocci per il Sig. Santroni Pasquale, genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore Santroni Giacomo e per la società S.S.D. Grottammare Calcio 1899 Ar.l.;

PREMESSO che:

- il Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Marche, con la decisione indicata in epigrafe, ha parzialmente accolto il deferimento proposto dalla Procura federale interregionale: a) riconoscendo la fondatezza delle incolpazioni sollevate nei confronti del calciatore minore Santroni Giacomo della S.S.D. Grottammare Calcio 1899 a r.l., irrogandogli la sanzione sportiva della squalifica per 7 giornate, in luogo delle dieci richieste dalla Procura; b) riconoscendo altresì la responsabilità oggettiva della predetta S.S.D. Grottammare Calcio 1899 a r.l., irrogandole l'ammenda di euro 700 (settecento); respingendo, in quanto non provate, le incolpazioni sollevate nei confronti del calciatore minore Ndreu Brendon;

- la Procura federale interregionale, con rituale e tempestivo reclamo, ha chiesto la riforma di detta decisione, lamentandone l'erroneità sia nella parte in cui ha applicato al calciatore minore Santroni Giacomo la circostanza attenuante della minore età, sia nella parte in cui ha ritenuto non fondate le incolpazioni appuntate ai calciatori minore Ndreu Brendon, chiedendo per entrambi il riconoscimento della piena responsabilità per i fatti contestati, con applicazione per entrambi della sanzione sportiva di 10 (dieci) giornate di squalifica, e per la S.S.D. Grottammare Calcio 1899 a r.l. la sanzione dell'ammenda di euro 1.500 (millecinquecento);

- nella memoria difensiva in data 21 agosto 2025 i signori Fatos Ndreu e Ermale Ndreu, in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul calciatore minore signor Brendon Ndreu, hanno dedotto l'infondatezza del reclamo, insistendo per la conferma della decisione reclamata;

- con la memoria difensiva in data 22 agosto 2025, il signor Pasquale Santroni, in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul calciatore minore signor Giacomo Santroni e della Società S.S.D. Grottammare Calcio 1899 a r.l., hanno dedotto, quanto alla posizione del calciatore, innanzitutto l'erroneità della decisione del Tribunale federale territoriale per assoluta carenza della prova dei fatti contestati, con conseguente annullamento della sanzione annullata; e quanto alla posizione della società, l'assoluta sproporzione dell'ammenda inflitta che non avrebbe tenuto conto della condotta esemplare dalla stessa da sempre tenuta e dei riconoscimenti ottenuti proprio per l'ottimale comportamento tenuto dai suoi calciatori;



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

- nel corso della udienza del 28 agosto 2025 le parti si sono riportate alle loro difese, illustrandole ed insistendo per il rispettivo accoglimento;

RILEVATO che, come accennato, la memoria difensiva prodotta dal signor Pasquale Santroni, in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul calciatore minore signor Giacomo Santroni, e della Società S.S.D. Grottammare Calcio 1899 a r.l. non si limita a contestare i motivi di reclamo, ma - chiedendo l'annullamento della sanzione inflitta al minore Giacomo Santroni - sottopone all'esame del giudice del reclamo la questione della fondatezza del deferimento e l'accertamento della sua responsabilità, ampliando così il *thema decidendum* delineato dal reclamo della Procura federale interregionale;

CONSIDERATO che, in tal modo risulta, introdotto un reclamo incidentale, di cui occorre valutare l'ammissibilità;

RITENUTO che, impregiudicata ogni decisione in rito e nel merito, ai sensi dell'art. 99, comma 5, C.G.S., la delineata questione presenta profili di rilevanza e di principio, anche in ragione del non univoco indirizzo giurisprudenziale, tale da richiedere la rimessione del reclamo medesimo alle Sezioni Unite,

P.Q.M.

Rimette il reclamo in epigrafe alle Sezioni Unite della Corte federale d'appello.

La relativa udienza si terrà il giorno 24 settembre 2025 alle ore 11:00.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

L'ESTENSORE

Carlo Saltelli

Depositato

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

IL PRESIDENTE

Mario Luigi Torsello